

DECISIONE (UE) 2015/5 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 19 novembre 2014
sull'attuazione di un programma di acquisto di titoli garantiti da attività
(BCE/2014/45)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo comma dell'articolo 12.1, congiuntamente al primo trattino dell'articolo 3.1 e all'articolo 18.1,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente a quanto previsto dall'articolo 18.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro possono operare sui mercati finanziari, tra l'altro, comprando e vendendo a titolo definitivo strumenti negoziabili.
- (2) Il 4 settembre 2014 il Consiglio direttivo ha deciso di avviare un nuovo programma di acquisto di titoli garantiti da attività (asset-backed securities purchase programme, ABSPP). Insieme al terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite ⁽¹⁾ e alle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine ⁽²⁾ l'ABSPP migliorerà ulteriormente la trasmissione della politica monetaria, faciliterà l'erogazione del credito all'economia dell'area dell'euro, genererà positive ricadute su altri mercati e, di conseguenza, renderà più agevole l'orientamento della politica monetaria della BCE, contribuendo a ricondurre i tassi di inflazione a livelli prossimi al 2 %.
- (3) Come parte della politica monetaria unica, gli acquisti definitivi da parte della BCE di titoli garantiti da attività (asset-backed securities, ABS) idonei nell'ambito dell'ABSPP dovrebbero essere attuati in maniera uniforme e, eccezionalmente nella fase iniziale, centralizzata, in conformità alla presente decisione.
- (4) Conclusa la fase iniziale dell'ABSPP, l'ABSPP dovrebbe essere attuato in maniera uniforme e decentralizzata dalle banche centrali dell'Eurosistema in conformità a una successiva decisione del Consiglio direttivo.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione e ambito dell'ABSPP

Con la presente decisione è istituito l'ABSPP, nell'ambito del quale la BCE acquista ABS idonei nell'accezione di cui all'articolo 2 e in conformità alle disposizioni della presente decisione. Nell'ambito dell'ABSPP la BCE può impartire istruzioni ai propri agenti di acquistare ABS idonei per suo conto sul mercato primario e secondario da controparti idonee nell'accezione di cui all'articolo 4.

⁽¹⁾ Decisione BCE/2014/40, del 15 ottobre 2014, sull'attuazione di un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite. Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Decisione BCE/2014/34, del 29 luglio 2014, relativa a misure sulle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (GU L 258 del 29.8.2014, pag. 11).

